



**REGIONE  
PUGLIA**

L'Assessore al Welfare e Politiche per la Salute, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, come confermata dal Direttore dell'Area alle Politiche per la salute, le Persone e le Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

**PREMESSO che:**

- l'articolo 32 del Regolamento regionale n. 4/2007 nel fissare criteri e modalità per la definizione delle tariffe di riferimento regionale (per persona pro die) per le strutture e servizi socio-sanitari ivi contemplati, ha rinviato ad apposito atto della Giunta regionale la determinazione delle stesse tariffe, da adottarsi entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, termine di fatto decorrente dal 6.02.2007 (essendo stato pubblicato nel BURP n. 12 del 22.01.2007);
- il Reg. R. n. 11 del 7 aprile ha novellato il citato Reg. R. n. 4/2007 ;
- con propria Del. G.R. n. 630 del 30 marzo 2015 la Giunta Regionale ha approvato le **Linee guida regionali per l'organizzazione delle cure domiciliari integrate (CDI)**, così che sia i Comuni associati in Ambiti territoriali che le ASL hanno nelle Linee Guida un unico riferimento per definizioni e per modalità organizzative delle cure domiciliari integrate, omogenei indirizzi per la compartecipazione finanziaria e analogo strumento per definire le necessarie intese (Accordo di Programma);
- le prestazioni di tipo sociosanitario e socioassistenziale che possono essere integrate con quelle di tipo sanitario, nell'ADI di I e di II livello sono disciplinate dagli artt. 87-88 del Regolamento Regionale n. 4/2007, come novellato dal Reg. R. n. 11 del 7 aprile 2015.

**CONSIDERATO che:**

- le prestazioni domiciliari integrate da parte dei Comuni possono essere gestite in forma diretta, in economia o in affidamento a terzi, attraverso le forme previste dalla normativa vigente. Inoltre per le prestazioni socioassistenziali prescritte dal PAI anche in ottica di conciliazione e per il potenziamento delle dimensioni di continuità e qualità dell'assistenza domiciliare ai pazienti senza il necessario supporto familiare, i Comuni possono far ricorso anche all'acquisto di prestazioni con lo strumento del "buono servizio" per sostenere il pagamento delle prestazioni medesime da parte dei cittadini, che scelgono il soggetto erogatore dall'apposito Catalogo regionale dell'offerta;
- quando i Comuni scelgono come modalità di erogazione delle prestazioni sociosanitarie assistenziali (ADI) di propria competenza, ovvero delle prestazioni socioassistenziali (SAD), quella dell'acquisto di prestazioni sulla base di un apposito contratto di servizio con le Unità di offerta erogatrici a condizioni e tariffe predefinite, possono richiedere la

caratterizzazione del servizio erogato anche mediante prestazioni aggiuntive ovvero modalità erogative qualitativamente più elevate, in un rapporto di contrattazione che non può in ogni caso ignorare il rispetto dei CCNL di riferimento e la normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori e favorendo la scelta dell'utente;

- in relazione alla modalità di erogazione prescelta, in via esclusiva o integrativa, da parte dei Comuni, si è ritenuto di sviluppare uno studio di fattibilità per la determinazione delle tariffe di riferimento regionali per le prestazioni sociosanitarie domiciliari classificate come SAD e ADI di competenza dei Comuni, utilizzando come approccio metodologico quello ispirato all' "*Activity Based Costing*", che connette l'entità delle risorse assorbite per le attività svolte ai risultati prodotti, sulla base degli standard organizzativi e funzionali di cui agli artt. 87-88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.. Sono, a tal fine, considerati i costi diretti di personale e i costi indiretti e comuni, al fine di addivenire alla determinazione di un costo medio per le risorse impiegate, specificando che sono oggetto del presente provvedimento esclusivamente le prestazioni sociali del SAD e le prestazioni sociosanitarie dell'ADI che restano a carico del Comune con la compartecipazione dell'utente, ovvero, per le maggiori prestazioni a domanda individuale, a carico dell'utente salvo compartecipazione del buono servizio;

- la tariffa deve intendersi tariffa massima di riferimento regionale, rispetto alla quale i Comuni possono operare, mediante le procedure negoziali ovvero di affidamento dei servizi, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di organizzazione e strutturali prescritti dagli artt.87 e 88 Regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i., al fine di individuare la tariffa economicamente più conveniente da praticarsi dai soggetti gestori, in presenza di eventuali economie di scala ovvero specifiche esternalità positive.

**PRESO ATTO che:**

- l'art. 32 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. prevede, con riferimento all'iter di approvazione delle tariffe di riferimento regionale, che le stesse siano approvate dalla Giunta Regionale, sentite le associazioni datoriali e d'intesa con l'ANCI regionale;

- in data 22 maggio 2015 si è svolta una riunione di lavoro per illustrare gli indirizzi per la determinazione delle tariffe SAD e ADI alle principali associazioni datoriali impegnate nel settore dei servizi sociosanitari per persone non autosufficienti, ivi inclusa la domiciliarità, e alla stessa riunione hanno preso parte i rappresentanti di: ACI – Alleanza Cooperative Italiane per la Puglia, FAC Puglia (ASSOAP, AGESPI, UNEBA), AIOP Puglia, Federazione Sanità – Confcooperative, ANSDIPP Puglia;

- il lavoro illustrato nello studio di fattibilità di cui all'Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione è stato sviluppato nel solco degli indirizzi nazionali già assegnati ai Comuni per il potenziamento dei servizi SAD e ADI a valere sulle risorse del PAC – Servizi di Cura per gli Anziani, che l'Autorità di Gestione PAC (Min Interno) ha concertato e approvato in sede di Comitato di Indirizzo e di Sorveglianza cui partecipano tra gli altri le Regioni interessate e le delegazioni ANCI delle stesse Regioni;

- per la specifica implementazione della tariffa SAD-ADI nel caso di servizi a domanda individuale richiesti direttamente dalle famiglie degli

utenti e supportati nella compartecipazione della spesa con gli appositi "buoni servizio", la Regione si riserva di adottare specifici atti amministrativi che definiscano le procedure e i criteri di erogazione degli stessi, nonché le soglie ISEE per le fasce di compartecipazione, previa concertazione con ANCI e con il partenariato economico e sociale;

- alla luce delle differenti modalità gestionali possibili dei servizi SAD e ADI che è necessario considerare al fine di estendere il più possibile la platea degli utenti beneficiari di detti servizi e anche di favorire gli obiettivi della conciliazione dei tempi di cura con i tempi di vita e lavoro, nonché del contrasto al lavoro sommerso e irregolare nel settore dei servizi di cura, si rende opportuno definire diverse tariffe di riferimento regionali, in modo da contemperare diverse soluzioni organizzative degli stessi servizi, come già la lettera degli artt. 87 e 88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. intendono suggerire.

**Tanto premesso e considerato**, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l'approvazione della presente proposta di deliberazione con i valori della tariffa di riferimento regionale delle prestazioni SAD e ADI a valenza sociosanitaria, elaborati sulla base dello studio di fattibilità di cui all'Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e a cui si fa rinvio per tutti gli indirizzi operativi per la determinazione delle tariffe. E sulla base del medesimo studio di fattibilità e degli indirizzi operativi in esso forniti si propone di approvare le seguenti tariffe di riferimento regionali:

A) Tariffa di riferimento ADI – componente sociale (art. 88 Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.)

Tariffa per ora erogata all'utente	Euro 20,00 (ADI base)
Tariffa per ora erogata all'utente (teleassistenza)	Euro 27,37 (ADI integrata con teleassistenza)

B) Tariffa di riferimento SAD (ex art. 87 Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.)

Tariffa per ora erogata all'utente	Euro 18,36
------------------------------------	------------

C) Tariffa di riferimento SAD – ADI (prestazioni "OSS") a domanda individuale

Tariffa per ora erogata all'utente	Euro 18,45.
------------------------------------	-------------

**Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 7/2004.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto.

**LA GIUNTA**

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori e dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

**DELIBERA**

- di **approvare** quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente approvato;
- di **prendere atto** della istruttoria condotta dal Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria per la definizione della tariffa di riferimento regionale per le prestazioni sociali e sociosanitarie erogate in regime di SAD e ADI di cui all'art. 87 e all'art. 88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., pur nelle more di una più completa definizione delle tariffe di riferimento regionali delle Cure domiciliari integrate di cui alle linee guida approvate con Del. G.R. n. 630/2015, e di **fare propri i risultati** cui il lavoro di istruttoria è pervenuto;
- di **approvare** le tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e sociosanitarie erogate in regime SAD e ADI dalle figure professionali preposte, e ad accesso individuale anche sostenuto dal "buono servizio", come illustrate in narrativa e sulla base degli indirizzi operativi riportati all'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e che qui sono integralmente richiamati;
- di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale la determinazione delle tariffe di riferimento regionali per le prestazioni sanitarie domiciliari che concorrono alle Cure Domiciliari integrate di I, II e III livello come descritte nelle Linee Guida regionali approvate con Del. G.R. n. 630/2015;
- di **rinvviare** a successive provvedimenti amministrativi e contabili della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria per la attivazione degli strumenti economici a sostegno della capacità di pagare per le famiglie degli utenti bisognosi di assistenza domiciliare SAD e ADI, previa concertazione con ANCI e con il partenariato sociale ed economico per la definizione delle procedure e dei criteri di erogazione degli stessi, nonché delle soglie ISEE per le fasce di compartecipazione;
- di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE  
E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA  
(dr.ssa Anna Maria Candela)

---

Il sottoscritto non ravvisa/~~ravvisa~~ la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Il Direttore dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità  
(dott. Vincenzo POMO)

---

*L'ASSESSORE al WELFARE e POLITICHE PER LA SALUTE*  
(Donato Pentassuglia)

---